



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 26 MARZO 2025 N. 2

NEL NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

composto, in conformità al Decreto del Presidente del Collegio Prof. Glauco Giostra in data 17 febbraio 2025 n. 5, dallo stesso Presidente, dal Prof. Giuseppe de Vergottini e dal Prof. Andrea Gratteri;

nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n. 0006/2024

dell'articolo 192 bis, comma 4, del c.p. per la violazione degli artt. 4 e 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche) nella parte in cui prevede – quale regime sanzionatorio del misfatto di cui al secondo comma di detto articolo – che *“chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti, è punito con la multa di euro 12.000”* anziché con la pena della multa in misura compresa fra un minimo ed un massimo edittale.

Visti

gli atti di costituzione, le memorie e le deduzioni delle Parti, ovvero del Procuratore del Fisco, dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse dello Stato ex art. 9, comma 3 della Legge Qualificata n. 55/2003 e dell'Avv. Stefania Podeschi e dell'Avv. Stefano Pagliai nell'interesse del Sig. **OMISSIS**, pervenute nei termini fissati ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Collegio Garante n. 1/2004;

Visto

che le parti costituite non hanno depositato ulteriori memorie illustrative, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento 24 marzo 2004 n. 1;

Uditi



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

nella pubblica Udienza celebratasi in data 13 marzo 2025 presso Palazzo Pubblico alle ore 11.30:

- la relazione del Membro supplente, Prof. Andrea Gratteri;
- l'Avvocato dello Stato Daniela Bizzocchi per lo Stato;
- il Procuratore del Fisco Avv. Giorgia Ugolini;
- l'Avvocato Stefano Pagliai per il Sig. **OMISSIS**;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto

I. Oggetto del sindacato

Il presente procedimento riguarda la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio con l'Ordinanza "1° grado n. 34/2024" del Commissario della Legge – Giudice Inquirente Elia Zaghini, nel procedimento penale RNR 251/2023 a carico di **OMISSIS** per il reato previsto e punito dall'art. 192 bis, comma 2, c.p., perché, sul sito web "GiornaleSM.com" da lui diretto, il 20 ottobre 2022 pubblicava il testo del dispositivo di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una persona residente a San Marino, per il reato di cui all'art. 233 c.p., in relazione al mancato mantenimento dell'ex moglie e dei figli, così rendendo note le generalità di questi ultimi, alcuni dei quali minorenni.

La questione di legittimità costituzionale ha per oggetto l'articolo 192 bis, comma 4 del c.p. per contrarietà a quanto previsto dagli artt. 4 e 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche) nella parte in cui prevede – quale regime sanzionatorio del misfatto di cui al comma 2 dell'art. 192 bis c.p. – che «*chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti, è punito con la multa di euro 12.000*» anziché con una pena compresa fra un minimo ed un massimo edittale che consenta al Giudice di modularla in ragione della maggiore o minore gravità della condotta e della lesione del bene tutelato della norma incriminatrice.

II. Procedimento dinnanzi al Collegio Garante

Con Decreto del 16 dicembre 2024 n. 27, il Presidente del Collegio Garante Prof. Glauco Giostra dichiarava ricevibile l'Ordinanza "1° grado n. 34/2024" dell'Ill.mo Commissario della Legge – Giudice Inquirente Elia Zaghini disponendone, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento del Collegio Garante n. 1/2004, la pubblicazione e la comunicazione alle Parti interessate che, successivamente, si costituivano nel presente giudizio con il deposito di memorie ai sensi dell'articolo 37 del già citato Regolamento.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Con Decreto del 15 gennaio 2025 n. 25, il Presidente del Collegio Garante Prof. Glauco Giostra fissava apposita udienza pubblica per la discussione del Sindacato in oggetto con le Parti costituite per il giorno di giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 14.00 presso Palazzo Pubblico precisando che, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento più volte citato, le Parti medesime avrebbero potuto depositare ulteriori memorie illustrative fino all'ottavo giorno libero prima dell'Udienza fissata. Inoltre in tale Decreto si precisava che per il Sindacato in oggetto il Collegio sarebbe stato composto dal Prof. Glauco Giostra medesimo, dal Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini e dalla Prof.ssa Avv. Maria Alessandra Sandulli.

Nessuna delle parti costituite ha presentato ulteriori memorie nel termine di cui all'art. 41 del Regolamento del Collegio Garante n. 1/2004.

Con successivo Decreto del 17 febbraio 2025 n. 5, il Presidente del Collegio Garante, preso atto delle dimissioni da membro effettivo del Collegio Garante della Prof.ssa Sandulli rese in data 14 febbraio 2025, disponeva la costituzione di un nuovo collegio giudicante formato dal Presidente del Collegio Garante Prof. Glauco Giostra, dal Prof. Avv. Giuseppe De Vergottini membro effettivo e Vice Presidente e dal Prof. Andrea Gratteri, membro supplente e relatore, rinviava l'udienza precedentemente fissata e fissava una nuova udienza pubblica per la discussione del procedimento in oggetto con le parti già costituite per il giorno di giovedì 13 marzo alle ore 11.30 a Palazzo Pubblico.

III. Argomenti dell'ordinanza di rimessione

Nell'ordinanza di rimessione il Commissario della Legge argomenta, in primo luogo, in relazione alla rilevanza della questione. Egli ritiene che l'applicazione della norma contenuta nell'art. 192 bis, comma 4, c.p. non sia estranea alla funzione da lui svolta in qualità di magistrato Inquirente. In particolare il Giudice valuta che nel caso di specie la norma debba essere applicata in relazione alla pronuncia di decreto penale di condanna, di cui egli dovrebbe avvalersi poiché non sussistono le condizioni per addivenire all'archiviazione della *notitia criminis*.

Quanto alla non manifesta fondatezza della questione, il Giudice rimettente argomenta che l'art. 192 bis, comma 4, c.p. non è compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio che sono finalizzati alla rieducazione del reo in rapporto alle diverse gravità con cui può essere lesa il bene giuridico tutelato. Nelle parole dell'ordinanza «*mobilità e individualizzazione della pena*» sono, infatti, i principi cui si deve adeguare il trattamento sanzionatorio secondo quanto stabilito dalla Dichiarazione dei Diritti all'art. 15, dove si legge che la pena è umana e rieducativa.

Nel sottolineare che ogni pena stabilita in misura fissa è di per sé indiziata di incostituzionalità, l'ordinanza di rimessione cita diffusamente la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (in particolare la sent. n. 222/2018), la giurisprudenza della CEDU e alcuni precedenti di questo Collegio Garante (sent. nn. 5/2006, 3/2017 e 4/2008).



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Con l'ampio richiamo della sent. n. 222 del 2018 della Corte costituzionale italiana il Giudice rimettente sottolinea che la graduazione della pena è funzionale ad assicurare che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile individualizzata, e dunque stabilita in concreto in relazione alla situazione del singolo condannato, anche come riflesso diretto dell'applicazione del principio di eguaglianza.

Il Giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale italiana anche a proposito della sottoposizione al sindacato di costituzionalità delle scelte discrezionali del legislatore. Un uso arbitrario del potere legislativo nella quantificazione della pena richiederebbe infatti l'intervento del giudice costituzionale a condizione che vi siano *«precisi punti di riferimento nell'individuazione di un trattamento sanzionatorio che possa nell'immediato sostituirsi a quello dichiarato illegittimo; e ciò sino a che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, provveda a individuare soluzioni alternative che dovesse ritenere preferibili»* (Corte cost. sent. n. 222/2018). Sono peraltro richiamati in proposito anche i precedenti di questo Collegio Garante (sentt. n. 12/2005 e n. 5/2006).

A detta del Giudice rimettente, in definitiva, la previsione di una pena fissa pari alla multa di euro 12.000 prevista dall'art. 192 bis, comma 4, c.p. applicabile alla fattispecie di cui al comma 2, contrasta con il principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio nonché con la funzione rieducativa della pena di cui agli art. 4 e 15 della Dichiarazione dei Diritti.

La commisurazione della pena consente al Giudice di infliggere la sanzione appropriata, calibrando il trattamento sanzionatorio sulla situazione del singolo condannato, al fine di ottenere una sanzione individualizzata e rispondente al canone costituzionale di personalità della responsabilità penale. Conseguentemente sarebbe irragionevole vincolare l'attività del Giudice, come fa l'art. 192 bis, comma 4, c.p. a non poter effettuare un vaglio di gravità della condotta e della personalità del reo nel commisurare la pena. Vaglio che è peraltro previsto, in via generale, dagli artt. 87 e ss. del codice penale.

Secondo il Commissario della Legge la pena fissa non appare ragionevole poiché rende uniformi fattispecie aventi rilievo anche molto diverso in rapporto al bene tutelato. Conseguentemente, in caso di accertata responsabilità del reo il Giudice dovrebbe, infatti, obbligatoriamente equiparare alle condotte più gravi quelle più tenui, applicando l'unica sanzione prevista.

Nell'ordinanza di remissione si afferma inoltre che nelle altre ipotesi in cui il codice penale prevede la sanzione della multa il Giudice deve graduare la pena fra il minimo e il massimo previsti dall'art. 84 c.p. secondo cui *«la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di 250 euro e il massimo di 12.000 euro»*.

In conclusione il Giudice rimettente sostiene che, esclusa la praticabilità di una soluzione di carattere interpretativo, la questione di costituzionalità potrebbe essere risolta mediante *«l'eliminazione»* dell'enunciato *«di euro 12.000»* dal comma 4 dell'art. 192 bis c.p. di modo che rimarrebbe solo la parola *«multa»* che, in forza delle norme generali, verrebbe sussunta sotto la previsione generale di cui all'art. 84 c.p.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

IV. Argomenti delle Parti

1. L'Avvocatura dello Stato, nelle Memorie e deduzioni nell'interesse dello Stato presentate dall'Avv. Daniela Bizzocchi, chiede, in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile sul presupposto che la materia in esame è riservata al legislatore e che il Collegio Garante non può pertanto limitarne la discrezionalità. L'Avvocatura argomenta che il pronunciamento richiesto al Collegio Garante investe la materia del diritto penale sostanziale che è coperta da riserva di legge e che, pertanto, compete al legislatore. Un intervento sul punto del Collegio Garante rappresenterebbe – a detta dell'Avvocatura – una violazione del principio di legalità. Viceversa, soltanto il legislatore potrebbe sanare una eventuale illegittimità costituzionale della norma di diritto penale sostanziale di cui il Giudice rimettente dubita.

In subordine l'Avvocatura dello Stato chiede che sia dichiarata l'infondatezza della questione in quanto la previsione di una pena fissa da parte dell'art. 192 bis, comma 4, c.p. dimostra la precisa volontà del legislatore di escludere un giudizio di graduazione della sanzione. Infine, anche la rilevanza della questione nel giudizio *a quo* non è ritenuta sussistente in quanto il legislatore prevede la possibilità di avvalersi dell'istituto del decreto penale in determinate condizioni senza che ne scaturisca un obbligo nel procedimento *a quo*.

2. Anche il Procuratore del Fisco, nelle memorie a firma dell'Avv. Manuela Albani, argomenta, in prima battuta, a proposito della irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* poiché non vi sarebbe alcun automatismo relativamente alla pronuncia di decreto penale di condanna da parte del Giudice inquirente.

In subordine, il Procuratore del Fisco chiede che la questione sia dichiarata infondata poiché non sarebbe ravvisabile alcuna manifesta sproporzione fra la sanzione prevista e il bene giuridico tutelato. Secondo il Procuratore del Fisco, a fronte di condotte ben delineate e ritenute dal legislatore tutte gravi e di pari grado, proprio la determinazione della multa in misura fissa pare garantire la parità di trattamento che, diversamente, potrebbe non trovare applicazione qualora fosse prevista una discrezionalità nella quantificazione della sanzione da parte del Giudice.

3. Gli avvocati Stefania Podeschi e Stefano Pagliai hanno presentato memorie nell'interesse del sig. **OMISSIS**. La parte si sofferma diffusamente sul merito della questione oggetto del giudizio davanti al Giudice penale, nella convinzione che tali argomentazioni «consentano di escludere la penale responsabilità del prevenuto dal reato allo stesso ascritto», comunque nella consapevolezza che esse rilevano in questa sede soltanto «per completezza espositiva».

Sulla questione di costituzionalità, la Procura del sig. **OMISSIS** sottolinea che nell'ordinamento sammarinese, la comminazione di una pena fissa da parte dell'art. 192 bis, comma 4, c.p. rappresenta un'eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dal codice penale che, stabilendo



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

pene “per gradi”, di regola prevede che il Giudice abbia ampi margini per parametrare la sanzione al caso concreto. A sostegno di questi argomenti la Procura richiama anche la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (sent. n. 222/2018) secondo cui, la previsione di pene di durata fissa non è compatibile con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

La Procura del sig. **OMISSIS** chiede pertanto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata.

4. Nel corso dell'Udienza pubblica di discussione celebratasi in data 13 marzo 2025, le Parti hanno ribadito le rispettive posizioni e presentato alcuni nuovi argomenti.

L'Avv. Ugolini, presente in Udienza per il Procuratore del Fisco, ha affermato che nella legislazione penale speciale sono conosciuti altri casi di sanzioni a pena fissa, come nel c.d. Codice in materia di armi e nella c.d. Legge sulle residenze.

L'Avv. Pagliai, intervenuto in udienza come Procura del sig. **OMISSIS**, ha ribadito che il sindacato sulle norme di diritto penale sostanziale rientra pienamente fra le competenze di questo Collegio Garante ed ha evidenziato che l'art. 192 bis del codice penale sanziona con la medesima multa in misura fissa le tre diverse fattispecie di reato disciplinate distintamente in ciascuno dei suoi primi tre commi.

Diritto

1. La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato. In proposito l'Avvocatura ha argomentato che un intervento del Collegio Garante in materia di diritto penale sostanziale avrebbe come conseguenza di limitare la discrezionalità del legislatore, in un settore per di più coperto dalla garanzia della riserva di legge. Semmai, sempre secondo l'Avvocatura sarebbe eventualmente il Consiglio Grande e Generale a dovere intervenire per ristabilire la legalità costituzionale della norma penale.

La questione, pur se posta in termini assai generali, merita di essere affrontata per ribadire, da un lato, che la riserva di legge non può essere invocata quale limite al sindacato di costituzionalità che – per definizione – va ad incidere innanzitutto sulle fonti legislative e, dall'altro, che la funzione della riserva di legge non è quella di proteggere il legislatore (ed il suo operato discrezionale) dalle interferenze del giudice costituzionale, ma bensì di impedire che la materia sia regolata da fonti di rango subordinato rispetto alla legge.

È bene chiarire che, anche in materia penale, il dovuto rispetto alla discrezionalità del legislatore non implica che il Collegio Garante debba astenersi dall'intervenire qualora si dubiti della conformità della legge alle norme di rango costituzionale che, invece, rappresentano il vero limite all'estensione dei poteri del legislatore. Il principio è stato peraltro già affermato da questo Collegio nella Sentenza n. 5 del 2006 in cui si rileva che *«allorché vengano previste fattispecie di reato, si viene a*



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

incidere su beni – la libertà personale in primo luogo – tutelati dalla Dichiarazione dei Diritti, collocata in posizione gerarchicamente sovraordinata e garantita dalla giurisdizione di legittimità costituzionale, e che quindi si pone come limite alla stessa discrezionalità del legislatore. Le scelte di politica criminale, quindi, sono sottoposte anch'esse a uno scrutinio di legittimità costituzionale».

La questione di inammissibilità deve pertanto essere respinta.

2. Il Procuratore del Fisco e l'Avvocatura dello Stato hanno inoltre eccepito un difetto di rilevanza della questione sollevata. Entrambe le parti, nelle loro rispettive memorie, hanno argomentato che la questione sarebbe irrilevante rispetto allo svolgimento del giudizio *a quo* poiché non vi è alcun automatismo processuale diretto a vincolare il Giudice inquirente ad emettere un decreto penale di condanna.

Il giudizio di rilevanza trova il suo fondamento nella costante giurisprudenza del Collegio Garante e si fonda sull'interpretazione del comma 4 dell'art. 13 della Legge qualificata n. 55 del 2003 che dispone l'inammissibilità delle questioni semplicemente dilatorie (oltre che di quelle manifestamente infondate).

A questo fine è quindi essenziale che al momento della rimessione il Giudice *a quo* argomenti in termini soddisfacenti sulla necessità di applicare la norma censurata, anche in considerazione della possibile influenza che l'esito del giudizio di costituzionalità, quale che esso sia, potrebbe avere sul processo d'origine.

Il processo *a quo* verte sulla responsabilità penale prevista dall'art. 192 bis c.p. e sanzionata con la multa in misura fissa di euro 12.000; è pertanto evidente che la norma di cui si dubita svolge una funzione determinante in quella sede. Il giudizio di rilevanza svolto dal Giudice rimettente deve pertanto essere valutato positivamente.

3. La questione sollevata dal Giudice Zaghini, nel merito, riguarda l'incompatibilità della sanzione in misura fissa prevista dal comma 4 dell'art. 192 bis c.p., in relazione alla fattispecie prevista dal comma 2 del medesimo articolo, con gli articoli 4 e 15 della Dichiarazione dei Diritti.

Il Giudice rimettente argomenta la non manifesta infondatezza sul carattere fisso della sanzione penale che, ai sensi dell'art. 15 della Dichiarazione dei Diritti, deve essere individualizzata, e quindi non fissa, per poter essere umana e rieducativa.

Inoltre egli ritiene che la sanzione in misura fissa prevista dall'art. 192 bis c.p. sia in contrasto anche con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza del trattamento e, quindi, lesiva dell'art. 4 della Dichiarazione dei Diritti.

Aderisce alla tesi della fondatezza della questione la Procura della parte privata secondo cui la previsione di pene di carattere fisso lede i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Sono di diverso avviso tanto l'Avvocatura dello Stato quanto il Procuratore del Fisco che chiedono che la questione sia dichiarata non fondata.



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Per l'Avvocatura dello Stato la previsione di una pena fissa da parte dell'art. 192 bis c.p. dimostra infatti la precisa volontà del legislatore di escludere un giudizio di graduazione della sanzione, e tanto basterebbe ai fini della compatibilità con la Dichiarazione dei Diritti.

Il Procuratore del Fisco ritiene che non vi sia alcuna manifesta sproporzione fra la sanzione prevista e il bene giuridico tutelato e che, a fronte di una pluralità di condotte ben delineate e considerate dal legislatore tutte gravi e di pari grado, proprio la determinazione della multa in misura fissa garantisce la parità di trattamento.

4. Nel merito la questione è fondata.

La quantificazione della pena da parte del Giudice fra un minimo e un massimo edittale svolge una funzione specifica in relazione ai principi costituzionali di uguaglianza (art. 4 Dichiarazione dei Diritti) e di umanità e rieducazione (art. 15 Dichiarazione dei Diritti).

Secondo i principi costituzionali, il potere discrezionale del Giudice nel quantificare la pena deriva dalla necessità di dare un valore alla funzione rieducativa della pena che, per essere tale, non può sfuggire ad una valutazione in concreto dei contorni della responsabilità penale. Solo il Giudice ha, e deve avere, la possibilità di graduare la pena in modo tale che essa risponda non soltanto ad una astratta valutazione di gravità compiuta dal legislatore, ma tenga nella dovuta considerazione anche la proporzione fra la violazione della norma incriminatrice e la concreta lesione del bene tutelato, da un lato, e l'adeguatezza della sanzione per l'individuo condannato, dall'altro. Si è di fronte ad una applicazione del principio di eguaglianza che richiede di differenziare il trattamento dovuto a situazioni diverse e che è già stato ribadito dalla giurisprudenza di questo Collegio Garante che, pur in un differente ambito sanzionatorio, ha sancito che *«l'eguaglianza viene tutelata proprio se il legislatore, nel prevedere sanzioni pecuniarie amministrative, consente al Giudice di tenere conto delle condizioni economiche e personali del responsabile»* (Collegio Garante, Sent. n. 12 del 2005).

In questo senso assumono una rilevanza particolare le norme del codice penale che disciplinano i poteri discrezionali del Giudice che nel determinare in concreto la pena dovrà valutare molteplici elementi fra cui la gravità del reato (art. 88 c.p.) e la personalità del colpevole (art. 89 c.p.). Viceversa la previsione di una sanzione penale in misura fissa, per quanto espressione di una precisa scelta di politica criminale relativamente alla gravità del reato, esclude il Giudice da questa essenziale funzione e lo riduce al ruolo di chi deve meramente accertare la responsabilità penale, svilendo così anche la funzione rieducativa della pena e impedendo la dovuta differenziazione che costituzionalmente si impone di fronte a situazioni diverse.

Il codice penale presenta peraltro un impianto coerente con queste premesse: nella parte speciale le pene sono di regola fissate fra un minimo e un massimo edittale; nella parte generale, per quel che qui rileva, l'art. 84 dispone che *«nella multa la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di 250 euro e il massimo di 12.000 euro»*.

Si deve ricordare che in Udienza il Procuratore del Fisco ha citato l'esistenza di altre norme sanzionatorie, presenti nella legislazione speciale, che prevedono l'irrogazione di sanzioni in misura



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

fissa. Non sfugge però che si tratta di norme estranee al *corpus* organico del codice penale che, al pari della novella che ha introdotto l'art. 192 bis c.p., non risulterebbero con questo attentamente coordinate sul piano sistematico e che, ovviamente, potrebbero essere a loro volta oggetto di un eventuale sindacato di costituzionalità.

5. Affermare che il quarto comma dell'art. 192 bis c.p. è costituzionalmente illegittimo implica, inevitabilmente, una ricaduta su tutte le tre diverse fattispecie di reato previste dai primi tre commi dell'articolo in questione: la pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio (comma 1); la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni (comma 2); la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale (comma 3).

Proprio la previsione di tre distinte figure di reato, accomunate dal divieto di pubblicazione ma assai eterogenee sotto il profilo dei beni tutelati, e la previsione di un'unica identica sanzione in misura fissa (multa di 12.000 euro) rappresenta il sintomo di una ulteriore violazione del principio di eguaglianza.

Anche a fronte di una scelta di politica criminale volta a colpire con severità le condotte in esame, non si può prescindere dal corollario del principio di eguaglianza secondo cui non solo situazioni uguali richiedono un trattamento uguale ma situazioni diverse impongono un trattamento diverso. Non siamo qui di fronte a una sanzione fissa che – come ha argomentato il Procuratore del Fisco – garantisce parità di trattamento. La sanzione fissa, in presenza di situazioni potenzialmente diverse si risolverebbe inevitabilmente in una lesione del principio di eguaglianza. In questo senso è utile richiamare la sentenza n. 1 del 2017 di questo Collegio Garante con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 199 ter c.p. per l'irragionevolezza di una norma incriminatrice riferita a fattispecie definite in termini eterogenei («*L'indiscriminato riferimento a reati presupposto di portata ed offensività così eterogenee espone la norma incriminatrice ad essere censurata sotto il profilo della irragionevolezza e della conseguente violazione del principio di uguaglianza*»).

Al fine di ristabilire il pieno rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, oltre che della funzione rieducativa della pena, questo Collegio Garante ritiene necessario estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma quarto dell'art. 192 bis c.p. a tutte le tre fattispecie descritte nei primi tre commi dell'articolo senza introdurre distinguo che sarebbero ritagliati, per esigenze esclusivamente formali, sul caso concreto oggetto del giudizio *a quo* e che perpetuerebbero la sopravvivenza di una norma della cui incostituzionalità non si dubita.

6. La dichiarazione di incostituzionalità del quarto comma dell'art. 192 bis c.p. non prescinde dall'individuazione di una sanzione che soddisfi i principi costituzionali di eguaglianza e rieducazione della pena che sono stati violati.

Il Giudice rimettente prefigura, nell'ordinanza, una soluzione che, per quanto formalmente non praticabile, merita di essere accolta nella sostanza. Il giudice costituzionale non ha il compito di emendare formalmente l'enunciato normativo della disposizione giudicata illegittima, non può



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

pertanto, come suggerirebbe il Giudice *a quo*, procedere mediante «l'eliminazione» dell'enunciato «di euro 12.000» dal comma 4 dell'art. 192 bis c.p. di modo che rimarrebbe solo la parola «multa», così andando a recuperare la norma contenuta nell'art. 84 c.p.

L'incostituzionalità dell'art. 192 bis c.p. consiste nella previsione di una sanzione in misura fissa, la multa pari a 12.000 euro. Al fine di ripristinare la legalità costituzionale è necessario che alla sanzione illegittima se ne sostituisca una compatibile con la Dichiarazione dei Diritti. Tuttavia, il giudice costituzionale non ha, e non può avere, i poteri necessari per definire discrezionalmente tale nuova sanzione a meno che l'ordinamento presenti già una soluzione obbligatoria.

Tale soluzione deve essere individuata nell'art. 84 c.p., all'interno del quadro sanzionatorio di parte generale del codice penale. Se la illegittimità della norma qui censurata deriva dal carattere fisso della multa e non dalla natura della sanzione, la soluzione che si impone è quella della espansione della norma di carattere generale secondo cui la multa è compresa fra un minimo ed un massimo edittale. Nello specifico l'art. 84 c.p. stabilisce che «nella multa la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di 250 euro e il massimo di 12.000 euro».

L'art. 192 bis, quarto comma, del codice penale è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede la multa in misura fissa di 12.000 in luogo della sanzione della multa così come disciplinata dall'art. 84 c.p.

7. Non sfugge infine a questo Collegio che la norma censurata è il frutto di una scelta di politica criminale precisa, volta a sanzionare una condotta giudicata con severità dal legislatore. Spetterà quindi al Giudice penale determinare in concreto la misura della pena senza ignorarne la genesi normativa e, d'altra parte, sarà il legislatore a valutare, nel pieno della sua discrezionalità, se diversamente graduare per il futuro la forbice edittale dell'art. 192 bis, comma 4, del codice penale, in linea peraltro con quanto stabilito dall'art. 16, ultimo comma, della Dichiarazione dei Diritti, secondo cui «il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità» entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

P.Q.M.

IL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

DICHIARA

la illegittimità costituzionale dell'art. 192 bis, quarto comma, c.p., con riferimento agli articoli 4 e 15 Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese, nella parte in cui prevede la sanzione della multa di euro 12.000 in luogo della sanzione della multa;



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Dispone

la restituzione degli atti del presente procedimento al Giudice rimettente, Ill.mo Commissario della Legge – Giudice Inquirente Elia Zaghini;

Manda

ai sensi dell'articolo 14 della Legge qualificata n. 55/2003 all'Ufficio Segreteria Istituzionale-Cancelleria del Collegio Garante per la notifica alle Parti interessate e per la trasmissione alla Reggenza e al Giudice rimettente.

Repubblica di San Marino, 26 marzo 2025/1724 d.F.R.

IL COLLEGIO GARANTE

F.to) Prof. Glauco Giostra (Membro effettivo - Presidente)

F.to) Prof. Giuseppe de Vergottini (Membro effettivo)

F.to) Prof. Andrea Gratteri (Membro supplente - Relatore)